

# STATUTO

## Art. 1 – COSTITUZIONE

1. La "Federazione Italiana di Sport Chanbara" qui di seguito denominata FE.S.C.I. è costituita dai Soci Fondatori, dalle Associazioni, dalle Società Sportive, dagli Organismi affiliati e da tutti i tesserati che praticano lo **Sport Chanbara (scherma soft-air), il Kendo Sportivo, il Battodo, la Naginata, lo laido, il Kobudo, la scherma giapponese medievale, scherma storica occidentale e suoi stili e le Arti Marziali in generale** senza fini di lucro.
2. La FE.S.C.I. è affiliata alla International Sports Chanbara Association (ISCA), della quale osserva le deliberazioni e gli indirizzi, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.. E' inoltre affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. scelto dal Consiglio FE.S.C.I. con convenzione nazionale.
3. La FE.S.C.I. non ha fini di lucro, è aconfessionale ed apartitica. La FE.S.C.I. è retta da norme statutarie e regolamentari conformi all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed è ispirata al principio democratico ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità. Essa è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. La FE.S.C.I. si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. La FE.S.C.I. esercita il controllo e consegue i suoi fini attraverso gli organi stabiliti dal presente Statuto, dal Regolamento Organico e organizzativo nonché dagli altri regolamenti federali e con le modalità stabilite da tali disposizioni.
5. Tutta l'attività della FE.S.C.I. è disciplinata dalle norme del presente Statuto e dagli altri Regolamenti di attuazione dello stesso, dal Regolamento di Giustizia e dalle Norme Sportive Antidoping, emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in attuazione del Codice della World Anti-doping Agency (W.A.D.A.), che la FE.S.C.I. accetta incondizionatamente. Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si applicano le norme di cui agli Art. 36 e ss. del Codice Civile ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché le altre norme del C.O.N.I., dell'Ente di Promozione Sportiva cui la FE.S.C.I. è affiliata e della consuetudine sportiva.

## Art. 2 - SCOPI E OGGETTO

1. La FE.S.C.I. svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione dello **Sport Chanbara (scherma soft-air), del Kendo Sportivo, del Battodo, della Naginata, dello laido, del Kobudo, della scherma giapponese medievale, della scherma storica occidentale e dei suoi stili e delle Arti Marziali in generale** in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI e dell'Ente di promozione sportiva cui è affiliata anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. In tal senso la FE.S.C.I. promuove la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazione psico-fisiche dei propri atleti nelle attività agonistiche-sportive, nel rispetto dei principi emanati dal CONI e dalla legge italiana, anche in collaborazione con le autorità preposte alla vigilanza e al controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.
2. Le attività oggetto della FE.S.C.I. sono:
  - a. Promuovere, diffondere ed organizzare la disciplina dello **Sport Chanbara (scherma soft-air), del Kendo Sportivo, del Battodo, della Naginata, dello laido, del Kobudo, della scherma giapponese medievale, della scherma storica occidentale e dei suoi stili e delle Arti Marziali in generale** rendendone disponibile l'accesso e la pratica a tutte le componenti sociali con finalità educative, culturali, ricreative e sportive;
  - b. Assistere, coordinare ed agevolare la costituzione e lo sviluppo di altre associazioni, favorendo e tutelando ai fini tecnici ed organizzativi, l'attuazione e la pratica della disciplina dello **Sport Chanbara (scherma soft-air), del Kendo Sportivo, del Battodo, della Naginata, dello laido, del Kobudo, della scherma giapponese medievale, della scherma storica occidentale e dei suoi stili e delle Arti Marziali in generale** intesa quale miglioramento della qualità della vita attraverso l'autocontrollo, il benessere fisico, morale ed intellettuale;
  - c. Stimolare l'impegno a promuovere l'attività dello **Sport Chanbara (scherma soft-air), del Kendo Sportivo, del Battodo, della Naginata, dello laido, del Kobudo, della scherma giapponese medievale, della scherma storica occidentale e dei suoi stili e delle Arti Marziali in generale** quale recupero per i soggetti diversamente abili e per gli anziani;
  - d. Seguire criteri formativi, in armonia con i programmi del Ministero della Pubblica Istruzione, per le scuole di ogni ordine e grado con particolare riguardo verso i giovanissimi;
  - e. Organizzare corsi di formazione professionale nelle materie attinenti all'attività sportiva e alle scienze motorie senza scopo di lucro;
  - f. Compiere qualunque altra attività utile per la diffusione dello **Sport Chanbara (scherma soft-air), del Kendo Sportivo, del Battodo, della Naginata, dello laido, del Kobudo, della scherma giapponese medievale, della scherma storica occidentale e dei suoi stili e delle Arti Marziali in generale** e più in generale della cultura sportiva mediante le attività didattiche relative, anche per il tramite della gestione di strutture ed impianti sportivi di Enti territoriali e di istituzioni scolastiche, senza scopo di lucro.
3. Nell'ipotesi prevista dalla lettera f) del precedente paragrafo 2, la FE.S.C.I., in conformità alla sua natura giuridica, effettua una gestione di strutture o impianti sportivi senza scopo di lucro ed al solo fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione stessa.

## Art. 3 – DURATA

1. La durata della FE.S.C.I. è illimitata.

## Art. 4 – SEDE

1. La sede della FE.S.C.I. è Salerno. Tuttavia il Consiglio direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque in Italia sedi secondarie, senza che questo comporti modifica della sede legale.

## Art. 5 - LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. La gestione economico-finanziaria avviene entro i limiti del Bilancio approvato dal Consiglio direttivo. Le entrate sono costituite dalle quote di affiliazione e di tesseramento, da proventi di manifestazioni, da contributi del CONI, dell'Ente di promozione cui la FE.S.C.I. è affiliata, degli Enti locali, di terzi e dai proventi di tutte le altre eventuali attività.
2. L'esercizio economico-finanziario coincide con l'anno solare.

3. La gestione economico-finanziaria si svolge nei limiti del Bilancio Preventivo predisposto dal Consiglio direttivo e votato insieme al Conto Consuntivo dall'Assemblea. Eventuali variazioni per contingenze eccezionali, predisposte sempre dal Consiglio direttivo, dovranno essere ratificate dall'Assemblea.
4. Gli organi sono tenuti a contenere le spese nei limiti del Bilancio Preventivo approvato.
5. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo diverse disposizioni di legge. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati esclusivamente al raggiungimento dei fini istituzionali. In caso di scioglimento, il patrimonio e l'eventuale attivo residuo, dopo aver estinto tutte le passività, dovrà essere destinato e/o devoluto ad Enti aventi finalità sportive, analoghe o comunque impegnati in iniziative sociali, assistenziali o benefiche di pubblica utilità.

#### **Art. 6 – PATRIMONIO**

1. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio dell'anno, tenuto dalla Segreteria e debitamente vistato dal Revisore dei Conti o, qualora nominato, dal Collegio dei Revisori.

#### **Art. 7 - I MEMBRI**

1. Sono membri della FE.S.C.I. i Soci Fondatori, le Associazioni e le Società Sportive Affiliate e le persone fisiche Tesserate. Sono inoltre inquadrati come membri anche coloro che svolgono una specifica mansione loro affidata dagli Organi della FE.S.C.I..
2. Le Associazioni e le Società affiliate, le persone fisiche Tesserate e tutti coloro che comunque sono membri della FE.S.C.I. s'impegnano ad accettare, senza riserve e a tutti gli effetti il presente Statuto, i Regolamenti, le disposizioni e le deliberazioni degli Organi FE.S.C.I..

#### **Art. 8 – RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE E DEL TESSERAMENTO**

1. Le Associazioni e le Società sportive Affiliate e le persone fisiche Tesserate devono provvedere rispettivamente al rinnovo annuale dell'Affiliazione e del Tesseramento nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.
3. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare alle Assemblee.

#### **Art. 9 – DECADENZA ED ESCLUSIONE**

1. Salvo il caso del recesso, dello scioglimento, del mancato rinnovo o della revoca dell'affiliazione e del tesseramento, della mancata accettazione della riaffiliazione o della radiazione della Associazione o della Società sportiva Affiliata e della persona fisica Tesserata, la decadenza dalla qualità di membro della FE.S.C.I. consegue all'inosservanza delle regole stabilite nel presente Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni degli Organi FE.S.C.I. da parte di qualunque membro, anche elettivo. In tal caso, l'esclusione dello stesso membro sarà deliberata secondo le norme stabilite nei Regolamenti.

#### **Art. 10 – GLI ORGANI**

1. Sono Organi FE.S.C.I.:
  - a. l'Assemblea;
  - b. il Presidente;
  - c. il Consiglio direttivo;
  - d. il Revisore dei Conti o, se nominato, il Collegio dei revisori dei Conti.

#### **Art. 11 - L'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è il massimo organo della FE.S.C.I. e ad essa spettano poteri elettivi e deliberativi. L'Assemblea delibera soltanto sugli argomenti posti all'Ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
2. L'Assemblea può essere Ordinaria, Straordinaria ed Elettiva.
3. A tutte le Assemblee partecipano i Soci Fondatori, il Presidente della FE.S.C.I., i Revisori dei Conti o, se nominato, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario e le Società ed associazioni sportive affiliate da almeno 12 mesi. I Soci Fondatori, le Associazioni e le Società affiliate ed ogni altro membro potranno anche farsi rappresentare da un rappresentante di altra Associazione o Società affiliata o da un altro membro. Nessuno potrà rappresentare più di 2 membri oltre sé stesso. Non possono partecipare all'Assemblea coloro che risultino colpiti da una sanzione disciplinare ancora in corso di esecuzione.
4. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per votare il bilancio consuntivo dell'anno precedente accompagnato dalla relazione del Presidente FE.S.C.I. e da quella del Revisore dei Conti o, se nominato, del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. L'Assemblea Straordinaria si riunisce su iniziativa del Consiglio direttivo o su richiesta scritta e motivata dalla metà più uno dei membri componenti il Consiglio direttivo o su richiesta scritta e motivata dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto di voto.
6. L'Assemblea Elettiva si riunisce entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi ovvero a seguito della decadenza del Consiglio direttivo. L'Assemblea Elettiva elegge con votazioni separate ed a scrutinio segreto:
  - il Presidente della FE.S.C.I.
  - i Componenti del Consiglio direttivo
  - il Collegio dei Revisori dei Conti ed il suo Presidente o il Revisore unico.
7. Le Assemblee sono indette dal Consiglio direttivo e convocate dal Presidente della FE.S.C.I., salvo i casi statutariamente previsti.
8. Le Assemblee, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto e deliberano validamente con la maggioranza dei voti espressi esclusi gli astenuti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del consiglio ed il revisore dei conti, o il Collegio dei revisori qualora nominato, non hanno voto, ma possono essere delegati al voto da altri membri. Le votazioni si svolgono per appello nominale o per alzata di mano e controprova.

#### **Art. 12 – IL PRESIDENTE DELLA FE.S.C.I.**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della FE.S.C.I. nei confronti dei terzi e in giudizio nonché la rappresentanza anche nell'ambito delle Organizzazioni Sportive Internazionali, cui la FE.S.C.I. è affiliata.
2. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. Convoca, altresì, l'Assemblea, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Organico.

#### **Art. 13 – IL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio direttivo, è composto dal Presidente della FE.S.C.I., che lo Presiede, e da 4 componenti eletti dall'Assemblea.
2. Nella sua prima riunione il Consiglio direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
3. Il Segretario o un suo Delegato, assume le funzioni di Segretario del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.
4. Il Consiglio dirige ed amministra l'attività della FE.S.C.I., predispose i programmi, in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea e ne cura l'attuazione per il perseguimento dei fini istituzionali.
5. Il Consiglio è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente della FE.S.C.I. o quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 3 dei suoi componenti.
6. Per la validità delle delibere è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione, il voto non è delegabile.
7. Il Consiglio decade per dimissioni, decadenza o impedimento definitivo del Presidente, in caso di dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio o per mancata approvazione della relazione tecnica e finanziaria. La decadenza del Consiglio in ogni caso comporta la decadenza del Presidente.
8. L'intero Consiglio resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'espletamento dell'Assemblea Elettiva, che dovrà essere convocata entro 60 giorni.
9. In caso di dimissioni dei componenti del Consiglio in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che, nelle ultime elezioni, abbiano ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti. Nell'ipotesi in cui l'integrazione non fosse possibile per qualsiasi motivo, si dovrà procedere entro 60 giorni alla convocazione di un'Assemblea Elettiva che dovrà procedere a nuove elezioni per la copertura dei posti rimasti vacanti.

#### **Art. 14 – I SOCI FONDATORI**

1. Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della FE.S.C.I.; essi hanno l'obbligo del tesseramento annuale, in difetto del quale cessano di far parte della FE.S.C.I..

#### **Art. 15 - IL COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE DEI CONTI**

1. Il collegio dei Revisori dei Conti, qualora non vi sia il Revisore unico, è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea Federale. Nelle prima riunione i membri del Collegio eleggono tra di loro il proprio Presidente.
2. Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico dei Conti ha il compito di controllare i bilanci, la contabilità, i rendiconti e qualsiasi altro atto amministrativo della FE.S.C.I. e dei suoi organi periferici, per accertarne la regolarità ed il contenimento delle spese nei limiti di una sana ed oculata amministrazione.

#### **Art. 16 – ELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'**

1. Sono eleggibili alle cariche coloro che siano in possesso dei requisiti seguenti:
  - a. siano cittadini italiani;
  - b. non abbiano riportato condanne per delitto doloso;
  - c. non siano stati assoggettati da parte del CONI a squalifica o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
  - d. non siano stati assoggettati da parte della FE.S.C.I. a squalifica o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
  - e. non siano classificati professionisti in qualsiasi sport;
  - f. non ricavano dall'attività sportiva un profitto personale, eccezion fatta per coloro che occupano posti meramente amministrativi in rapporto con lo sport;
  - g. aver fatto parte della FE.S.C.I. per almeno due anni, in qualità di atleta, tecnico, ufficiale di gara o dirigente federale o sociale.
2. La mancanza di uno solo dei requisiti comporta la decadenza della carica ricoperta. Tutte le cariche federali sono onorifiche e non possono essere retribuite.

#### **Art. 17 – REGOLAMENTI FEDERALI E RINVIO**

1. Per la determinazione di norme particolari, procedurali, tecniche ed amministrative e per l'esecuzione delle norme statutarie, il Consiglio emana specifici Regolamenti.
2. Tali regolamenti non possono essere in contrasto con il presente Statuto e pertanto, per tutto quanto non disciplinato dallo Statuto, si applicano le norme stabilite nel Regolamento Organico e negli altri regolamenti emanati in attuazione.
3. I Regolamenti sono approvati dal Consiglio direttivo e sono modificabili soltanto su delibera di quest'ultimo organo.
4. Qualora un qualsiasi membro della FE.S.C.I. intenda proporre modifiche ai Regolamenti, avrà facoltà di presentare le sue proposte al Consiglio direttivo che le esaminerà e deciderà inappellabilmente.

#### **Art. 18 – REFERENDUM**

1. E' facoltà del Consiglio indire referendum su questioni di carattere tecnico ed organizzativo.

#### **Art. 19 - MODIFICHE ALLO STATUTO**

1. Lo statuto è approvato dall'Assemblea Straordinaria ed è modificabile da quest'ultima.
2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo o da non meno del 50% più uno dei membri aventi diritto al voto. Questi ultimi devono sottoscrivere e presentare le modifiche al Consiglio a mezzo lettera raccomandata RR o fax.
3. Il Consiglio, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Straordinaria.
4. Per la validità dell'Assemblea è richiesta la maggioranza degli aventi diritto a voto. Le proposte di modifica devono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti di cui dispongono i presenti.
5. Il Consiglio, nell'indire l'Assemblea Straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto a voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

#### **Art. 20 – SCIoglimento**

1. La proposta di scioglimento della FE.S.C.I. può essere presentata solamente all'Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo su richiesta di almeno 4/5 dei membri aventi diritto a voto.

2. Lo scioglimento sarà deliberato, comunque, con votazione favorevole dei tre quarti dei voti dei presenti.
3. L'Assemblea Straordinaria dovrà deliberare sulla destinazione del patrimonio della FE.S.C.I. che comunque dovrà essere destinato e/o devoluto ad Enti aventi finalità analoghe o impegnati in iniziative sociali, assistenziali o benefiche.